AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:
- il combinato disposto degli artt. 110 e 112 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- l'articolo 47, secondo cui la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo Dell'Agenzia Nazionale;
- l'articolo 48, c. 3, lettera c), che prevede, tra l'altro, che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune/Provincia/Regione ove l'immobile è sito;

VISTO il decreto n. 166/07 RD emesso in data 24.10.2007 dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione nell'ambito del procedimento iscritto al n. 128/05 RMP, confermato dalla Corte di Appello con decreto n. 08/08 del 29.12.2009, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte Suprema di Cassazione il 26.01.2011, con cui è stata disposta, a carico di SCOZZARI ALFONSO, nato a Vallelunga Pratameno (CL) il 02.03.1956, la confisca, tra l'altro, del seguente cespite:

- *Terreno agricolo sito in Vallelunga Pratameno (CL), c.da Intinnò, indentificato in catasto al foglio 26, particella 361 (Kb 250813)*

VISTA la trascrizione del provvedimento di sequestro rep. n. 1/2006 del 31/12/2005, disposta dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione in favore dell'Erario dello Stato ed effettuata in data 09/01/2006 presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta ai nn. R.g. 713, R.p. 206, nonché l'annotazione n. 443 del 19/05/2011 del decreto di confisca definitiva;

VISTO che, con la nota prot. n. 8814 dell'11/03/2015, l'Agenzia Nazionale ha invitato gli enti territoriali cui i beni sono destinabili a formulare una manifestazione di interesse all'utilizzo del cespite sopra indicato;

VISTA la nota n. 16452 del 24/03/2015, acquisita al prot. n. 10831 del 25/03/2015, con cui la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Ragioneria Generale della Regione – Servizio Demanio ha manifestato l'interesse all'assegnazione dell'immobile in argomento per destinarlo secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011, ed in particolare per

assegnarlo in via temporanea, nelle more dell'attivazione della procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto gestore, al Consorzio per lo Sviluppo e la Legalità che si avvarrà di proprie cooperative sociali al fine di garantire il recupero e l'immediata rimessa in coltura del terreno;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che, nella riunione del 25 marzo 2015, il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene in argomento in favore della Regione Siciliana, e che la destinazione dello stesso è effettuata in conformità del dettato normativo;

DECRETA

il terreno agricolo sito in Vallelunga Pratameno (CL), c.da Intinnò, indentificato in catasto al foglio 26, particella 361 (Kb 250813) è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, al Patrimonio indisponibile della Regione Siciliana per essere destinato secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011, ed in particolare per essere assegnato in via temporanea, nelle more dell'attivazione della procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto gestore, al Consorzio per lo Sviluppo e la Legalità che si avvarrà di proprie cooperative sociali al fine di garantire il recupero e l'immediata rimessa in coltura del terreno.

Eventuali oneri e i pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Luogo e data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Il Referente Area Sicilia
Dott.ssa A.M. Manzo